



# COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## ORDINANZA SINDACALE

n. 30 del 04/05/2020

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

### IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonché il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020 che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 19/2020 per l'attuazione delle misure di contenimento, dispone: "1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il precedente decreto del 18 marzo 2020;

**Considerato** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 8 secondo cui "dalla data di efficacia delle disposizioni del presente



decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 12 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 3 maggio 2020 il precedente decreto del 3 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 il precedente decreto del 12 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Viste** le Ordinanze Contingibili e Urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020 e n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020, n. 16 dell'11 aprile 2020 e n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020 e nn. 19 e 20 del 01.05.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**Considerata** la propria Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020 in materia di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

**Visto** il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, nello specifico, nel territorio della Regione Sicilia;

**Considerata** l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria;

**Considerato** il contenuto del verbale della seduta del 29.04.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;

**Ritenuto** necessario adottare sul territorio dell'Isola di Pantelleria ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

**Visti** gli artt. 1, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 18 del 30.04.2020 e 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 20 del 01.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**Visto** il contenuto della Circolare n. 20 del 02.05.2020 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con oggetto "Emergenza COVID-19 – Chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 8, co. 1, dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, in materia di pesca sportiva.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

*(efficacia della presente Ordinanza Sindacale)*

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dal 04.05.2020 fino alle ore 24.00 del 17.05.2020, salvo nuovo provvedimento.

### **Art. 2**

*(abrogazione di disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020)*

Dalla data odierna perdono efficacia gli artt. 5 e 6 dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020 a seguito di opportuni chiarimenti ed integrazioni sopraggiunti dalle istituzioni regionali e nazionali.

### **Art. 3**

*(Ulteriori disposizioni per gli autotrasportatori e i relativi automezzi - integrazioni e rettifiche)*

All'art. 3, comma 1, primo capoverso, dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020, le parole:

*"Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con conducente al seguito debbono effettuare il carico/scarico delle merci esclusivamente nella zona del Porto ad esclusione di quei mezzi che trasportano merce che necessita di particolari prescrizioni sanitarie (ad esempio il trasporto di carne) e prodotti infiammabili."*



sono così sostituite ed integrate:

*“Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con conducente al seguito debbono effettuare il carico/scarico delle merci esclusivamente nella zona del Porto ad esclusione di quei mezzi che trasportano merce che necessita di particolari prescrizioni sanitarie (ad esempio il trasporto di carne), prodotti infiammabili, rifiuti speciali e pericolosi, merci destinate ai cantieri di opere pubbliche, rivestendo queste ultime caratteristiche di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità.”*

All'art. 3, comma 1, quarto capoverso, dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020, le parole:

*“Resta inteso che, nel caso di autotrasportatore residente nel Comune di Pantelleria, si dovranno applicare le modalità previste all'art. 1”,*

sono così sostituite:

*“Resta inteso che, nel caso di autotrasportatore residente nel Comune di Pantelleria, si dovranno applicare le modalità previste all'art. 2”.*

## **DISPONE**

**Che** la presente Ordinanza decorra dal 4 maggio 2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

**Che** la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

## **AVVERTE**

**Che** contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**Che** tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

**Il Sindaco**  
**Dott. Vincenzo Campo**



